

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 2/2019
dell'8 febbraio 2019
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2020/921]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1550 della Commissione, del 16 ottobre 2018, relativo al rinnovo dell'autorizzazione dell'acido benzoico come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e suini da ingrasso e recante abrogazione dei regolamenti (CE) n. 1730/2006 e (CE) n. 1138/2007 (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd) ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1550 abroga i regolamenti (CE) n. 1730/2006 ⁽²⁾ e (CE) n. 1138/2007 ⁽³⁾ della Commissione, che sono integrati nell'accordo SEE e devono pertanto essere soppressi dal medesimo.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 262 (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1039 della Commissione) è inserito il seguente punto:

«263. **32018 R 1550**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1550 della Commissione, del 16 ottobre 2018, relativo al rinnovo dell'autorizzazione dell'acido benzoico come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e suini da ingrasso e recante abrogazione dei regolamenti (CE) n. 1730/2006 e (CE) n. 1138/2007 (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd) (GU L 260 del 17.10.2018, pag. 3).»

2. I testi dei punti 1zzzc (Regolamento (CE) n. 1730/2006 della Commissione) e 1zzzz (Regolamento (CE) n. 1138/2007 della Commissione) sono soppressi.

⁽¹⁾ GU L 260 del 17.10.2018, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 325 del 24.11.2006, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 256 del 2.10.2007, pag. 8.

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1550 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.